



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 7 giugno 2021

composta dai Magistrati:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Lucilla Valente | Presidente |
| Domenico Cerqua | Referendario, relatore |
| Ruben D'Addio | Referendario |

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153, del 2 luglio 2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi 166 e seguenti);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la delibera della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23

dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e dei relativi questionari;

VISTA la Delibera della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR, che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e dei relativi questionari;

VISTA la deliberazione n. 6/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2021;

VISTE le relazioni sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, redatte dall'organo di revisione del Comune di Pescopennataro (IS) ai sensi del citato articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la nota - doc. interno C.d.c. n. 0001599 del 20 maggio 2021 - con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per l'esame collegiale;

VISTO il decreto n. 28, del 26 ottobre 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Molise ha disposto che le Adunanze pubbliche e le Camere di consiglio si tengano prevalentemente da remoto, con le modalità previste dal comma 3, lett. e), dell'articolo 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e nel rispetto delle regole di cui ai decreti n. 139, del 3 aprile 2020, e n. 153, del 18 maggio 2020, del Presidente della Corte dei conti;

VISTA l'ordinanza n. 17/PRES/2021, del 25 maggio 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato Pubblica Adunanza in modalità da remoto, attraverso l'utilizzo del programma "Microsoft Teams";

UDITO il relatore, Referendario Domenico Cerqua, nonché, in rappresentanza del Comune di Pescopennataro, il Sindaco, dott.ssa Carmen Carfagna, la Responsabile del Servizio finanziario, Mirella Rotolo, e la delegata del revisore dei conti, dott.ssa Eleonora Cimino;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. La presente deliberazione compendia gli esiti delle attività di controllo successivo, esterno ed imparziale, aventi ad oggetto le risultanze della gestione contabile del Comune di Pescopennataro (IS) aggiornate all'ultimo rendiconto approvato. Le verifiche sono state compiute nell'ambito della funzione di *riesame di legalità e regolarità finanziaria* della gestione degli

enti locali, che trova fondamento nei poteri che l'articolo 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti ed è disciplinata da puntuali disposizioni legislative.

In particolare, l'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali al fine, tra l'altro, di verificare l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

L'indicata previsione normativa, che rinnova e aggiorna le competenze attribuite alla Corte dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (contestualmente abrogato), precisa che l'attività di verifica e accertamento è svolta dalla Corte "ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", dunque anche per il tramite di relazioni sui bilanci di previsione e sui rendiconti trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166, legge 266/2005 cit.), nella cui predisposizione questi ultimi sono tenuti ad attenersi a criteri e linee-guida regolarmente definiti dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (comma 167, legge 266/2005 cit.).

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza 5 aprile 2013, n. 60), i controlli introdotti dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 configurano ulteriori fattispecie di verifica estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura "preventiva" perché finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali riscontri si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda i loro possibili esiti.

Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Le prerogative della Corte assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ("Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale"), che, nel comma premesso all'articolo 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito alla Corte dei conti è stata riconosciuta, da ultimo con l'articolo 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*), una funzione generale di monitoraggio

sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Anche qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle pronunce di accertamento previste dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalarle agli enti, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun soggetto controllato.

In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Inoltre, anche nell'ipotesi di assenza di irregolarità/criticità, il relativo provvedimento di conclusione delle attività di controllo richiede, parimenti, una formalizzazione mediante deliberazione da inviarsi al Consiglio comunale o provinciale, essendo necessario dare conto, con una pronuncia espressa, dell'esito dell'attività di verifica posta in essere in attuazione delle disposizioni di legge.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/ INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere l'oggetto delle verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plur.*, sentenza 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex plur.*, Sezione regionale di controllo per la Molise, deliberazione 27 aprile 2020, n. 30).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di “avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”, al fine di consentire di “collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”. In tale prospettiva, evidenzia che, nel perseguimento dell’obiettivo di ridurre “quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare “congiuntamente più annualità, a partire dall’ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l’esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all’attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati” (deliberazione n. 3/SE-ZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

Peraltro, il confronto e l’analisi dei dati su base pluriennale consente di approfondire la conoscenza del loro andamento tendenziale, contenendo l’incidenza perturbante di eventuali criticità o di benefici finanziari accidentali.

In adesione alle indicazioni provenienti dalla Sezione delle autonomie, questa Sezione regionale, muovendo dall’esame delle risultanze contabili aggiornate del Comune di Pescopennataro (IS), ha evidenziato i risultati della gestione finanziaria tenendo conto – quando necessario o opportuno – dell’evoluzione delle principali grandezze finanziarie nel corso degli esercizi.

Premesso che l’organo di revisione, nelle apposite relazioni relative agli ultimi rendiconti approvati, *non ha rilevato* gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente, dall’esame della documentazione in atti emerge quanto segue.

2. La gestione di competenza: risultato

2.1 La verifica dell’andamento della gestione finanziaria del Comune prende avvio dall’analisi dei risultati della “*gestione di competenza*”, che osserva gli effetti delle operazioni finanziarie limitatamente al singolo esercizio, con particolare riferimento alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni di competenza (distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui), i cui risultati parziali concorrono alla determinazione del risultato totale tenendo conto dell’incidenza del fondo pluriennale vincolato.

Tali risultati, se positivi, evidenziano la capacità di acquisire ricchezza impiegandola in favore della collettività amministrata. In caso contrario, deve concludersi che le spese sostenute si sono rivelate superiori alle risorse raccolte.

Nel caso del Comune di Pescopennataro, la gestione di competenza del triennio 2017-2019 chiude costantemente in positivo (euro 12.611,32 nel 2017, euro 99.471,48 nel 2018 ed euro 53.113,33 nel 2019).

Premesso che, al fine di trarre maggiori informazioni sull'andamento della gestione, il valore complessivo di accertamenti e impegni di competenza può essere riportato evidenziando separatamente i valori di riscossioni e residui attivi di competenza e, parallelamente, di pagamenti e residui passivi di competenza (e ferma la necessità di considerare, tra le risorse, il FPV iscritto in entrata e, tra gli impieghi, il FPV impegnato nell'anno e imputato ai successivi esercizi), l'evoluzione del risultato, nei periodi esaminati, è il seguente:

Tabella 1 - Risultato della gestione di competenza (*) (Importi in euro)

| RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Riscossioni c/competenza | 1.010.296,94 | 1.534.198,69 | 1.220.481,52 |
| Pagamenti c/competenza | 1.000.862,02 | 1.504.201,99 | 1.203.255,14 |
| Saldo di cassa c/competenza | 9.434,94 | 29.996,70 | 17.226,38 |
| Residui attivi c/competenza | 186.497,28 | 224.926,71 | 307.267,89 |
| Residui passivi c/competenza | 183.320,93 | 155.451,93 | 256.246,94 |
| Saldo dei residui c/competenza | 3.176,35 | 69.474,78 | 51.020,95 |
| Quota FPV iscritta in entrata al 01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota FPV iscritta in spesa al 31.12 | 0,00 | 0,00 | -15.134,00 |
| <i>di cui parte corrente</i> | 0,00 | 0,00 | 6.908,00 |
| <i>di cui parte capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 8.226,00 |
| Saldo FPV | 0,00 | 0,00 | -15.134,00 |
| Saldo della gestione di competenza | 12.611,27 | 99.471,48 | 53.113,33 |

(*) Nel calcolo non sono compresi gli importi a titolo di *recupero disavanzo di amministrazione* e/o di *utilizzo avanzo di amministrazione*

ENTRATE

Le riscossioni complessive in c/competenza nel 2018 aumentano del 46,90% rispetto all'esercizio precedente, registrando tuttavia una diminuzione del 13,15% nel 2019.

Di conseguenza, anche la percentuale di riscossione subisce un andamento altalenante nel corso del periodo 2017-2019, al termine del quale segna una diminuzione del 4,53%, come si evince dalla tabella che segue:

Tabella 2 - Capacità di riscossione complessiva (Importi in euro)

| | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Accertamenti complessivi (A) | 1.196.794,22 | 1.759.125,40 | 1.527.749,41 |
| Riscossioni in c/competenza (B) | 1.010.296,94 | 1.534.198,69 | 1.220.481,52 |
| <i>Capacità di riscossione (B/A)</i> | <i>84,42%</i> | <i>87,21%</i> | <i>79,89%</i> |

Tenuto conto della maggiore significatività dei valori riferiti alle *entrate correnti* o alle *entrate finali*, la gestione dell'Ente ha determinato le seguenti risultanze:

Tabella 3 - Capacità di riscossione - entrate correnti

(Importi in euro)

| ENTRATE CORRENTI | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| TITOLO I | Accertamenti (A) | 171.066,20 | 198.687,91 | 202.730,44 |
| | Riscossioni (B) | 167.559,35 | 192.018,17 | 167.624,23 |
| | (B)/(A)% | 97,95% | 96,64% | 82,68% |
| TITOLO II | Accertamenti (A) | 4.050,00 | 226.691,24 | 187.249,10 |
| | Riscossioni (B) | 0,00 | 207.114,34 | 166.040,89 |
| | (B)/(A)% | 0,00% | 91,36% | 88,67% |
| TITOLO III | Accertamenti (A) | 294.516,54 | 290.605,64 | 319.970,89 |
| | Riscossioni (B) | 138.518,69 | 113.223,92 | 102.243,42 |
| | (B)/(A)% | 47,03% | 38,96% | 31,95% |
| ENTRATE CORRENTI | Accertamenti (A) | 469.632,74 | 715.984,79 | 709.950,43 |
| | Riscossioni (B) | 306.078,04 | 512.356,43 | 435.908,54 |
| | (B)/(A)% | 65,17% | 71,56% | 61,40% |

Tabella 4. - Capacità di riscossione - entrate finali

(Importi in euro)

| ENTRATE FINALI | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| ENTRATE CORRENTI | Accertamenti (A) | 469.632,74 | 715.984,79 | 709.950,43 |
| | Riscossioni (B) | 306.078,04 | 512.356,43 | 435.908,54 |
| | (B)/(A)% | 65,17% | 71,56% | 61,40% |
| TITOLO IV | Accertamenti (A) | 183.488,54 | 111.484,90 | 123.677,00 |
| | Riscossioni (B) | 163.588,35 | 90.186,55 | 90.451,00 |
| | (B)/(A)% | 89,15% | 80,90% | 73,13% |
| TITOLO V | Accertamenti (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riscossioni (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (B)/(A)% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ENTRATE FINALI | Accertamenti (A) | 653.121,28 | 827.469,69 | 833.627,43 |
| | Riscossioni (B) | 469.666,39 | 602.542,98 | 526.359,54 |
| | (B)/(A)% | 71,91% | 72,82% | 63,14% |

Sul fronte delle *entrate correnti*, deve annotarsi la progressiva diminuzione della capacità di riscossione delle entrate correnti di natura tributaria, che si somma alle crescenti difficoltà riguardanti le entrate extratributarie (per le quali le riscossioni nel 2019 registrano un *esiguo* 31,95%).

Conseguentemente, la capacità di riscossione complessiva delle entrate correnti, nonostante si incrementi in assoluto il valore degli accertamenti, nel periodo 2017-2019, del 51,17%, subisce una contrazione dovuta a un aumento delle riscossioni meno che proporzionale (42,41%).

Le *entrate finali* seguono sostanzialmente lo stesso andamento: la capacità di riscossione si riduce dal 71,91% del 2017 al 63,14% del 2019, ancora una volta dovuta a maggiori accertamenti nel triennio (+27,64%) non compensati da un adeguato aumento delle riscossioni (+12,07%).

Giova, infine, evidenziare che sul totale degli accertamenti e delle riscossioni del triennio hanno inciso in misura significativa le poste iscritte tra le entrate per conto terzi e partite di giro (che nel 2017-2018 sono

risultate pari, rispettivamente, a euro 492.227,00 – oltre il 41 % dell’ammontare complessivo delle entrate – e 459.018,14).

SPESE

La gestione delle spese segue il medesimo andamento delle entrate. Infatti, anche in tal caso nel 2018 il Comune ha registrato un aumento degli impegni e dei pagamenti rispetto al 2017, cui nel 2019 è seguita una flessione che ha determinato la contrazione della capacità di pagamento al di sotto del livello iniziale. Nel dettaglio, nel 2018 si osserva un aumento degli impegni del 40,15% (+475.470,97 euro) cui si accompagna una crescita dei pagamenti pari al 50,29% (+503.339,97 euro), determinando un miglioramento della **capacità di pagamento** (come noto, tale indice, calcolato come rapporto percentuale tra pagamenti e impegni di competenza, esprime la capacità di tradurre in pagamenti i programmi operativi di spesa iniziati nell’esercizio e costituisce un utile strumento di valutazione della capacità della pubblica amministrazione di far fronte agli obblighi assunti), che passa dal 84,51% del 2017 al 90,63% del 2018. Viceversa, nel 2019 si registra una diminuzione dei pagamenti del 20,01%, più che proporzionale rispetto agli impegni (-12,06%), di talché la capacità di pagamento si attesta all’82,14%.

I valori complessivi sono riassunti come di seguito:

Tabella 5 - Capacità di pagamento complessiva (Importi in euro)

| | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Impegni complessivi (A) | 1.184.182,95 | 1.659.653,92 | 1.459.502,08 |
| Pagamenti (B) | 1.000.862,02 | 1.504.201,99 | 1.203.255,14 |
| Capacità di pagamento (B/A) | 84,51% | 90,63% | 82,14% |

In ordine all’andamento delle spese finali si riportano i seguenti risultati:

Tabella 6 - Capacità di pagamento - spese finali (Importi in euro)

| SPESE FINALI | | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|
| SPESE CORRENTI | Impegni (A) | 429.354,68 | 599.676,89 | (*) 629.447,76 |
| | Pagamenti (B) | 411.215,22 | 499.457,61 | 429.044,08 |
| | (B)/(A)% | 95,77% | 83,28% | 68,16% |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | Impegni (A) | 183.488,54 | 111.484,90 | (*) 115.451,00 |
| | Pagamenti (B) | 34.407,24 | 61.451,75 | 65.000,00 |
| | (B)/(A)% | 18,75% | 55,12% | 56,30% |
| INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | Impegni (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pagamenti (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (B)/(A)% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SPESE FINALI | Impegni (A) | 612.843,22 | 711.161,79 | 744.898,76 |
| | Pagamenti (B) | 445.622,46 | 560.909,36 | 494.044,08 |
| | (B)/(A)% | 72,71% | 78,87% | 66,32% |

(*) Negli importi non è compreso il FPV per spese correnti e in c/capitale

Anche sul fronte delle spese finali si osserva il descritto andamento. L'esercizio 2019, rispetto al precedente, registra un aumento degli impegni; tuttavia, la diminuzione dei pagamenti determina comporta una contrazione della capacità di spesa al 66,32%.

3. Gli equilibri economico-finanziari.

Per gli esercizi in esame le risultanze riguardanti il Comune di Pescopennataro sono riassunte dal seguente prospetto:

Tabella 7 - Equilibri economico finanziari 2017-2019 (Importi in euro)

| | 2017 | 2018 | 2019 | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--|-------------------|
| Equilibrio di parte corrente | - 41.602,49 | 45.257,72 | O1) Risultato di competenza di parte corrente | 35.394,65 |
| | | | Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 45.110,17 |
| | | | Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | 3.452,47 |
| | | | O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente | -13.167,99 |
| | | | Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | 75.087,57 |
| | | | O3) Equilibrio complessivo di parte corrente | -88.255,56 |
| Equilibrio di parte capitale | 0,00 | 0,00 | Z2) Risultato di competenza in c/capitale | 0,00 |
| | | | Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 0,00 |
| | | | Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | 0,00 |
| | | | Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale | 0,00 |
| | | | Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | 1.226,00 |
| | | | Z3) Equilibrio complessivo in c/ capitale | -1.226,00 |
| Equilibrio finale | - 41.602,49 | 45.257,72 | W1) Risultato di competenza | 35.394,65 |
| | | | Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 45.110,17 |
| | | | Risorse vincolate nel bilancio | 3.452,47 |
| | | | W2) Equilibrio di bilancio | -13.167,99 |
| | | | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | 76.313,57 |
| | | | W3) Equilibrio complessivo | -89.481,56 |

Al fine di consentire una maggiore confrontabilità dei dati aventi ad oggetto gli equilibri di bilancio nel corso degli ultimi esercizi, occorre considerare che l'articolo 2, comma 1, lett. h) del D.M. 1° agosto 2019, modificando il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), ha inserito i paragrafi dal 13.1 al 13.10.5, recanti una serie di disposizioni riguardanti i contenuti del rendiconto della gestione, da predisporre secondo lo schema allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011.

Come noto, i contenuti di molti dei numerosi prospetti in cui si articola lo schema di rendiconto ex all. 10 al D.Lgs. 118/2011 sono stati, a loro volta, aggiornati dall'articolo 7, comma 1,

del medesimo D.M. 1° agosto 2019. Per quanto rileva in questa sede, con la lett. h) è stato sostituito anche il prospetto concernente gli «*Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)*».

In estrema sintesi, le previste voci «*equilibrio di parte corrente*», «*equilibrio di parte capitale*» e «*equilibrio di parte finale*» sono conservate nella nuova articolazione con le nuove denominazioni, rispettivamente, di «O1) Risultato di competenza di parte corrente», «Z1) Risultato di competenza in c/capitale» e «W1) Risultato di competenza». Ad esse, tuttavia, si aggiungono i nuovi saldi denominati «O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente», «O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente», «Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale», «Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale», «W/2) Equilibrio di bilancio» e «W/3) Equilibrio complessivo» (essi, peraltro, per l'esercizio 2019 hanno finalità esclusivamente conoscitiva, ex art. 7, comma 1, lett. h), cit.).

In particolare (par. 13.4 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118):

1) per la parte corrente, il **risultato di competenza di parte corrente** (O1) – determinato, si noti, considerando nei calcoli anche gli importi a titolo di recupero disavanzo di amministrazione e/o di utilizzo avanzo di amministrazione – è diminuito degli stanziamenti definitivi di risorse di parte corrente *accantonate* nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce nonché delle risorse *vincolate* di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre del medesimo esercizio: il saldo conseguente, denominato **equilibrio di bilancio di parte corrente** (O2), consente di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente. Infine, è calcolato l'**equilibrio complessivo di parte corrente** (O3), che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto;

2) per la parte capitale, il **risultato di competenza in c/capitale** (Z1), il cui valore corrisponde al precedente equilibrio di parte capitale, se diminuito delle risorse in c/capitale accantonate, a titolo di stanziamenti definitivi, nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, conduce alla determinazione dell'**equilibrio di bilancio in c/capitale** (Z2), che consente di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli *accantonamenti* in c/capitale e al rispetto dei *vincoli* specifici di destinazione in c/capitale. La somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di

eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, consente infine di calcolare l'*equilibrio complessivo in c/capitale*;

3) coerentemente, la considerazione delle precedenti risultanze contabili comprensiva sia della parte corrente che di quella in c/capitale consente di determinare gli equilibri finali: anche in tal caso, oltre al *risultato di competenza* (W1) i nuovi prospetti contabili sollecitano la quantificazione dei saldi denominati *equilibrio di bilancio* (W2) ed *equilibrio complessivo* (W3).

Ciò posto, di seguito si riporta la sintesi dei nuovi saldi applicata all'analisi degli equilibri del Comune di Pescopennataro per l'esercizio 2019:

Tabella 8 - Equilibrio economico-finanziario 2019

(Importi in euro)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--------------------------------------|------------|
| EQUILIBRIO CORRENTE | | EQUILIBRIO IN C/ CAPITALE | | EQUILIBRIO FINALE | |
| Risultato di competenza di parte corrente (O1) | 35.394,65 | Risultato di competenza in c/capitale (Z1) | 0,00 | Risultato di competenza (W1 = O1+Z1) | 35.394,65 |
| Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) | -13.167,99 | Equilibrio di bilancio in c/capitale (Z2) | 0,00 | Equilibrio di bilancio (W2 = O2+Z2) | -13.167,99 |
| Equilibrio complessivo di parte corrente (O3) | -88.255,56 | Equilibrio complessivo in c/capitale (Z3) | -1.226,00 | Equilibrio complessivo (W3 = O3+Z3) | -89.481,56 |

Come emerge dalla precedente tabella, il Comune nell'esercizio 2019 ha rispettato la condizione prescritta dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*), secondo cui gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un **risultato di competenza dell'esercizio non negativo**, come desunto dal citato prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

Pertanto, la differenza tra l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso del medesimo esercizio risulta positiva.

Gli Enti devono, tuttavia, anche tendere all'obiettivo di rispettare l'equilibrio di bilancio (W2), nella misura in cui quest'ultimo valore (che rappresenta, al pari del risultato di competenza W1, gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio) illustra l'effettiva capacità di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio (cfr. Commissione Arconet, seduta dell'11 dicembre 2019).

Orbene, sotto il profilo in esame il Comune di Pescopennataro evidenzia un disavanzo di bilancio pari a euro 13.167,99, integralmente determinato dallo squilibrio di parte corrente.

Ulteriore motivo di attenzione è connesso all'accertamento del saldo costituito dall'Equilibrio complessivo (W3), che tiene conto – come sopra precisato – delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto, illustrando gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Il Comune, infatti, ha accertato un *disavanzo complessivo* pari a euro 89.481,56, dunque con un incremento, rispetto al *disavanzo di bilancio*, di euro 76.313,57.

Appare tuttavia utile un breve approfondimento al riguardo. Come noto, il valore delle "variazioni degli accantonamenti" a rendiconto destinate a incidere sul l'equilibrio complessivo (W3) è tratto dalla colonna d) dell'allegato al "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" (al netto del fondo anticipazioni di liquidità già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza), anch'esso introdotto dal D.M. 1° agosto 2019. Ora, i citati euro 76.313,57 sono riferiti quasi esclusivamente (per euro 72.628,55) alla variazione effettuata in sede di rendiconto a titolo di fondo crediti: la circostanza trova chiarimento ove si consideri che il Comune si è per lungo tempo avvalso della facoltà di "sterilizzazione" ex articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, delle anticipazioni di liquidità ricevute, sebbene secondo modalità contabili erranee (cfr. *infra*, par. 8), e che solo nel 2019 è intervenuto l'obbligo di integrale iscrizione del relativo importo.

4. La gestione di cassa

L'andamento dei saldi di cassa finali del Comune di Pescopennataro è il seguente:

Tabella 9 - Fondo cassa

(Importi in euro)

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Fondo cassa al 31 dicembre | 140.415,95 | 14.413,31 | 76.861,90 |
| di cui cassa vincolata | 0,00 | 14.413,31 | 76.861,90 |

Nel triennio 2017-2019 le giacenze di cassa a fine esercizio seguono il solito andamento altalenante, sebbene il saldo risulti sempre positivo.

Per quanto concerne la cassa vincolata, nel periodo considerato, nei questionari 2018-2019 essa è indicata in misura pari all'intero fondo.

L'Ente ha inoltre utilizzato l'anticipazione di tesoreria, pur restituita a fine anno, con la rilevazione di oneri finanziari. I dati tratti dai questionari sono i seguenti:

Tabella 10 - Utilizzo anticipazione di tesoreria

(Importi in euro)

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|
| Importo dell'anticipazione complessivamente concessa | 204.000,00 | 213.525,01 | 115.981,00 |
| Giorni di utilizzo | 120 | 120 | 170 |
| Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi passivi maturati | 2.612,25 | 2.261,04 | 2.122,78 |

Le informazioni desumibili dalla tabella, anche prescindendo dalla scarsa attendibilità degli importi complessivi indicati dall'organo di revisione (nei rendiconti risultano accertamenti al predetto titolo pari, nel triennio 2017-2019, rispettivamente a euro 51.455,94, euro 472.637,5 ed euro 488.053,46), segnalano il ricorso particolarmente frequente, oltre che crescente, all'anticipazione di tesoreria come fonte di finanziamento. Tale circostanza, se ulteriormente reiterata, può costituire il sintomo di rilevanti anomalie gestionali e di possibili squilibri finanziari.

Appare utile riepilogare i flussi di cassa risultanti dal "Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici" (SIOPE) del periodo 2015-2019, considerati sia con riferimento al singolo esercizio che agli importi cumulati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

Tabella 11 - Entrate e uscite annuali e cumulate (2015-2019) (Importi in euro)

| Annualità | Totale entrate | Totale uscite | Entrate cumulate | Uscite cumulate |
|-----------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 2015 | 2.350.976,82 | 2.595.286,80 | 2.350.976,82 | 2.595.286,80 |
| 2016 | 2.038.499,96 | 1.945.036,71 | 4.389.476,78 | 4.540.323,51 |
| 2017 | 1.278.461,51 | 1.231.508,81 | 5.667.938,29 | 5.771.832,32 |
| 2018 | 1.662.507,95 | 1.788.510,59 | 7.330.446,24 | 7.560.342,91 |
| 2019 | 1.601.264,67 | 1.538.816,08 | 8.931.710,91 | 9.099.158,99 |

Fonte: banca dati SIOPE

Risulta evidente che il totale delle riscossioni del periodo, complessivamente considerato, è inferiore di euro 167.448,08 alla sommatoria dei pagamenti. Più in generale, con decorrenza 2015 le entrate cumulate risultano sempre inferiori alle corrispondenti uscite, confermando le difficoltà nella gestione dei relativi equilibri.

5. Analisi della gestione dei residui

L'entità dei residui iscritti in bilancio dopo il riaccertamento ordinario nel triennio 2017-2019 presenta il seguente andamento:

Tabella 12 - Monte residui al 31 dicembre (Importi in euro)

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Residui attivi al 31 dicembre | 681.858,31 | 703.197,12 | 478.142,32 |
| Residui passivi al 31 dicembre | 689.806,53 | 551.190,49 | 332.848,66 |

La gestione dei residui evidenzia un saldo negativo nel 2017 per euro 7.948,22. Alla forte riduzione dei residui passivi, a fronte di un aumento di quelli attivi, consegue un saldo positivo nel 2018 (euro 152.006,63), che si conferma nel 2019 (euro 145.293,66) per effetto di una proporzionale flessione degli importi complessivi.

Ai fini di una verifica più analitica, i relativi dati sono stati riaggregati in rapporto all'anzianità dei residui e riassunti nelle seguenti tabelle.

Tabella 13 - Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2019

(Importi in euro)

| | Esercizi precedenti | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totali |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Titolo I | 345,08 | - | 1.708,85 | 1.013,65 | 35.106,21 | 38.173,79 |
| Titolo II | 20.168,47 | 6.120,00 | 4.050,00 | 8.476,13 | 21.208,21 | 60.022,81 |
| Titolo III | 11.743,50 | 59.284,75 | 31.023,14 | 22.405,67 | 217.727,47 | 342.184,53 |
| Titolo IV | - | 4.535,19 | - | - | 33.226,00 | 37.761,19 |
| Titolo V | - | - | - | - | - | - |
| Titolo VI | - | - | - | - | - | - |
| Titolo VII | - | - | - | - | - | - |
| Titolo IX | - | - | - | - | - | - |
| Totali | 32.257,05 | 69.939,94 | 36.781,99 | 31.895,45 | 307.267,89 | 478.142,32 |

Tabella 14 - Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2019

(Importi in euro)

| | Esercizi precedenti | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Titolo I | 39.642,80 | 4.656,31 | 6.809,23 | 22.095,38 | 200.403,68 | 273.607,40 |
| Titolo II | - | 3.060,00 | - | - | 50.451,00 | 53.511,00 |
| Titolo III | - | - | - | - | - | - |
| Titolo IV | - | - | - | - | - | - |
| Titolo V | - | - | - | - | - | - |
| Titolo VII | - | - | 338,00 | - | 5.392,26 | 5.730,26 |
| Totali | 39.642,80 | 7.716,31 | 7.147,23 | 22.095,38 | 256.246,94 | 332.848,66 |

Dall'analisi dei precedenti prospetti si rileva che gran parte dei residui attivi è iscritta al *titolo III - Entrate extratributarie*.

In particolare, dagli elenchi trasmessi dal Comune in sede istruttoria emergono dubbi circa l'esigibilità dell'importo di euro 20.168,47 conservato sul capitolo 36/1; esso è relativo all'emergenza neve del febbraio 2012 e al risalente intento dei rappresentanti della Regione Molise di rimborsare le spese anticipate dalle amministrazioni comunali in occasione dei richiamati eventi atmosferici avversi. Allo stato, a fronte degli indicati residui attivi, nell'elenco allegato al rendiconto 2019 della Regione Molise non risultano conservati corrispondenti importi tra i residui passivi. Peraltro, sono note alla Sezione le criticità che hanno interessato la quantificazione dell'indicato contributo e la relativa contabilizzazione, nonché le modalità di erogazione regionale finora intervenute: da ultimo, all'Ente sono stati erogati rimborsi parziali di cui alle determinazioni dirigenziali della Regione Molise n. 3980, del 4 agosto 2017, e n. 7067, dell'11 dicembre 2018. Per tali motivi, si rinvia alle successive verifiche l'accertamento della sussistenza di un titolo legittimante la conservazione del credito in esame, al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di corretta determinazione dei saldi di bilancio (cfr. Sez. contr. Molise, del. 26 marzo 2021, n. 13).

Sui capitoli 91 (fitti reali fabbricati) e 92 (proventi tagli ord. boschi) risultano conservati cospicui importi iscritti nell'ultimo esercizio considerato (rispettivamente, pari a euro 79.012,81 e 81.588,24). In sede istruttoria il Comune ha segnalato (nota prot. 0001064, del 4 giugno 2021) che nel 2020 è stato riscosso il 68,43% dei residui conservati sul capitolo 92; le riscossioni sul capitolo 91 sono risultate nettamente più contenute (euro 16.565,00, pari al 18,11%).

Sul punto, fatte salve le osservazioni che saranno svolte con riferimento alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. *infra*, par. 9), si rinvia alle successive verifiche della Sezione.

6. Evoluzione del fondo pluriennale vincolato

Nei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Pescopennataro sono riportati i seguenti importi a titolo di fondo pluriennale vincolato (in seguito, anche F.P.V.) per spese correnti e in conto capitale:

Tabella 15 - Fondo pluriennale vincolato **(Importi in euro)**

| | Parte spesa al 31.12.2017 | Parte entrata al 01.01.2018 | Parte spesa al 31.12.2018 | Parte entrata al 01.01.2019 | Parte spesa al 31.12.2019 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| FPV di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908,00 |
| FPV di parte capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.226,00 |
| FPV per partite finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Si dà positivamente atto, dunque, che il Comune ha valorizzato l'istituto del fondo pluriennale vincolato a partire dal rendiconto 2019.

Nel dettaglio, i valori sono riferiti alla *Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali* (euro 6.908,00) e alla *Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni* (euro 8.226,00) e corrispondono a spese impegnate (ovviamente) nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal F.P.V.

7. Analisi del risultato di amministrazione e della sua composizione.

Di seguito si riportano i dati concernenti la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione del Comune di Pescopennataro negli ultimi tre esercizi esaminati:

Tabella 16 - Evoluzione del risultato di amministrazione

(Importi in euro)

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Fondo cassa al 01 gennaio | 93.463,25 | 140.415,95 | 14.413,31 |
| Riscossioni | 1.278.461,51 | 1.662.507,95 | 1.601.264,67 |
| Pagamenti | 1.231.508,81 | 1.788.510,59 | 1.538.816,08 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | 140.415,95 | 14.413,31 | 76.861,90 |
| Residui attivi | 681.858,31 | 703.197,12 | 478.142,32 |
| Residui passivi | 689.806,53 | 551.190,49 | 332.848,66 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 6.908,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 8.226,00 |
| Risultato di amministrazione (A) | 132.467,73 | 166.419,94 | 207.021,56 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 47.538,30 | 117.738,72 |
| Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e success. modifiche | 128.711,32 | 81.763,65 | 125.717,68 |
| Fondo perdite società partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo contenzioso | 0,00 | 0,00 | 3.249,26 |
| Altri accantonamenti | 3.486,00 | 4.648,00 | 6.245,76 |
| Totale parte accantonata (B) | 132.197,32 | 133.949,95 | 252.951,42 |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 | 31.847,08 | 3.452,47 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri vincoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale parte vincolata (C) | 0,00 | 31.847,08 | 3.452,47 |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale parte disponibile (E) | 270,41 | 622,91 | - 49.382,33 |

7.1 Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 20, del 30 aprile 2015, il Comune approvava le risultanze delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

In particolare, il rendiconto 2014 si era chiuso con un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 di euro 2.638,09, mentre a seguito del riaccertamento straordinario era individuato un disavanzo (lett. A) di euro 168.684,91, cresciuto (considerando vincoli e accantonamenti) fino a euro 215.063,19.

Con atto del Consiglio comunale n. 14, del 12 giugno 2015, l'Ente approvava quindi il ripiano di detto disavanzo in 30 annualità, secondo quote annuali pari a euro 7.168,77.

Con deliberazione n. 26/2017/PRSP questa Sezione accertava la non correttezza delle predette risultanze dovuta all'erronea cancellazione, ai fini della determinazione del risultato al 1 gennaio 2015, di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate per un importo

pari ad euro 172.000,00 che avrebbero dovuto essere cancellati già in occasione del riaccertamento ordinario preordinato all'approvazione del rendiconto 2014: pertanto, emergeva un disavanzo 2014 (su cui incideva in misura modesta il dovere di non computare residui passivi per euro 677,00, anch'essi in precedenza erroneamente conservati al 31 dicembre 2014) che avrebbe dovuto essere ripianato secondo tempi e modalità previsti ex art. 188 TUEL.

L'indicata deliberazione concludeva come segue: *“il Comune di Pescopennataro dovrà quindi provvedere a riapprovare il riaccertamento straordinario nonché ad adottare una delibera di variazione del preventivo in corso, al momento del deposito della pronuncia, con inserimento - come prime voci della spesa - della quota parte del nuovo (ridotto) maggior disavanzo trentennale e della quota parte del disavanzo ordinario ex art. 188 T.U.E.L. ricalcolato secondo le suddette modalità. Il tutto tenendo conto degli effetti finanziari già avvenuti e quindi con particolare riferimento all'abbattimento di una o più rate di maggior disavanzo per un importo superiore al dovuto. L'esercizio da cui far decorrere i nuovi piani di rientro è quello del deposito della delibera”*.

Con successiva deliberazione 108/2017/PRSP la Sezione, preso atto che il Comune aveva provveduto ad inviare le misure correttive, accertava che l'Ente si era adeguato solo parzialmente ai rilievi, *“provvedendo unicamente alla riapprovazione del riaccertamento straordinario dei residui, senza di contro adottare la prescritta delibera consiliare di variazione del bilancio preventivo che prevedesse gli stanziamenti di spesa conseguenti alla pronuncia di accertamento di questa Corte, pur se risulta che il Consiglio sia stato convocato per il 25 marzo u.s. per l'approvazione del “bilancio di previsione anno 2017” (senza peraltro che copia della delibera sia stata inoltrata a questa Sezione)”*.

Pertanto le criticità accertate con pronuncia di questa Sezione n. 26/2017/PRSP non potevano considerarsi superate, con *“l'ulteriore conseguenza che, almeno fin quando l'Ente non provveda all'adozione della definitiva delibera consiliare di variazione di bilancio secondo quanto sopra richiamato, permane la preclusione di cui all'art. 188 comma 1 quater TUEL, a norma della quale è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi”*.

Nel dettaglio il Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. 19, del 1 marzo 2017, aveva provveduto alla riapprovazione del risultato di amministrazione anno 2014 e al riaccertamento straordinario dei residui, stabilendo che, in virtù delle correzioni intervenute in seguito alle direttive della Corte dei Conti Sezione Controllo del Molise, dall'allegato 5/2 così come riapprovato si evinceva un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 negativo per euro 169.361,91 e un risultato negativo *“totale parte disponibile”* di euro 215.063,19; pertanto,

il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario ammontava a **euro 45.701,28**, da ripianare in 30 rate di euro **1.523,38**. Poiché negli esercizi 2015 e 2016 l'Ente aveva ripianato la maggiore quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di euro 7.168,77, la maggior somma ripianata (euro 5.645,39 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro 11.290,78) era calcolata a scapito del disavanzo di amministrazione esercizio 2014 da recuperare nel triennio 2017/2019. Pertanto, detraendo dal disavanzo di amministrazione esercizio 2014 (euro 169.361,91) la somma già ripianata negli esercizi 2015 e 2016, il disavanzo da recuperare nel triennio di riferimento era determinato in euro 158.071,13 "ovvero a 52.690,38 per ogni annualità del bilancio di previsione esercizio 2017/2019 a cui si aggiunge la quota effettiva annua di disavanzo tecnico da recuperare in anni trenta pari ad € 1.523,38 per un totale da ripianare per gli anni 2017/2019 di € 54.213,77 annui".

Nella successiva tabella si riportano gli obiettivi annuali di ripiano derivanti dagli atti approvati in seguito alla rideterminazione imposta dalla Sezione, nell'ambito del percorso trentennale consentito dalle disposizioni in materia di riaccertamento straordinario (articolo 3, commi 15-16, del D.Lgs. 118/2011 e art. 2, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015).

Tabella 17 - Quota di ripiano disavanzo straord. da riaccertamento (Importi in euro)

| Anno | Quota annua di ripiano | Parte disponibile - obiettivo |
|-------------|------------------------|-------------------------------|
| 2015 | 1.523,38 | 44.177,90 |
| 2016 | 1.523,38 | 42.654,52 |
| 2017 | 1.523,38 | 41.131,14 |
| 2018 | 1.523,38 | 39.607,76 |
| 2019 | 1.523,38 | 38.084,38 |
| 2020 | 1.523,38 | 36.561,00 |

Come premesso, nei bilanci di previsione relativi agli esercizi in esame avrebbero dovuto essere previste le singole quote annuali di ripiano del disavanzo da riaccertamento, mentre con i rendiconti relativi agli esercizi 2017-2019 l'Ente avrebbe dovuto azzerare il disavanzo "ordinario".

Dagli accertamenti effettuati emerge l'apparente, integrale ripiano del disavanzo già a decorrere dal 2017.

Peraltro, sul risultato 2017-2018 hanno inciso la conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità, la misura del FCDE accantonato (per il quale i questionari attestano il mancato ricorso al metodo "semplificato" e che nel 2018 è stato quantificato nell'importo palesemente incongruo di euro 47.538,30) e la non chiarita assenza di accantonamenti per contenzioso.

Nel 2019 il Comune ha esposto un disavanzo **pari a - 49.382,33**. Al riguardo, in disparte i rilievi di cui ai successivi punti, si rileva che ove si ritenesse che al 31 dicembre 2018 l'Ente aveva effettivamente ripianato le previste quote di disavanzo, nel 2019 si sarebbe determinato un nuovo disavanzo da ripianare *ex art. 188 TUEL*. Al contrario, i rilievi seguenti evidenzieranno che anche negli esercizi 2017-2018 il Comune presentava un disavanzo sostanziale, non correttamente rilevato nei documenti contabili. Conseguentemente, la misura e i termini del ripiano del disavanzo 2019 (che, muovendo dai valori determinati dall'Ente, richiede una più corretta quantificazione) sono influenzati dagli scostamenti rispetto all'obiettivo 2019 di ripiano del disavanzo da riaccertamento.

Sul punto giova preliminarmente sgombrare il campo dalle non perspicue attestazioni del raggiungimento dei pregressi obiettivi di ripiano rinvenibili nelle relazioni dell'organo di revisione, i cui contenuti sono peraltro palesemente inattendibili alla luce delle criticità nella quantificazione dei disavanzi oggetto della successiva trattazione.

Si impone, pertanto, in primo luogo la necessità di rideterminare i risultati di amministrazione degli esercizi 2017-2019, presupposto indispensabile al fine di: a) verificare l'intervenuto rispetto degli obiettivi di ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 2014 e delle quote annuali da riaccertamento straordinario; b) (in caso di mancato azzeramento/miglioramento del disavanzo di amministrazione nella misura imposta dalla legge) individuare le misure correttive previste dall'ordinamento.

Giova, in proposito, dare atto del tentativo intrapreso dal Comune di superare le risalenti criticità contabili emerse, mediante la rigorosa osservanza dei principi di veridicità e attendibilità dei dati di bilancio, nonché degli istituti contabili imposti dall'ordinamento (sebbene tale percorso risulti ancora incompleto).

Ne costituisce prova la circostanza che, a seguito delle richieste istruttorie della Sezione di cui alla nota n. 308 del 19 febbraio 2020, l'Ente, unitamente ai chiarimenti forniti, con particolare riferimento alle criticità riguardanti i risultati di amministrazione al 31 dicembre 2017-2018, ha inviato nuovi prospetti dimostrativi contenenti il ricalcolo del relativo risultato disponibile, in esecuzione della sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale (*cfr. infra*, par. 8), evidenziando l'emersione di disavanzi rispettivamente pari a euro 119.004,90 ed euro 134.042,54. Tali prospetti non risultano oggetto di formale riapprovazione dei risultati 2017-2018 con delibere di Consiglio comunale. Al riguardo, nella nota istruttoria prot. n. 1050, del 31 marzo 2021, il Comune ha precisato quanto segue: *"in attesa di una pronuncia definitiva in merito all'incidenza della dichiarazione di illegittimità sugli esercizi 2017 e 2018 (esauritisi con le rispettive approvazioni dei*

Rendiconti della gestione) ed all'esito dell'istruttoria sugli esercizi medesimi, l'Ente ha provveduto a considerare il disavanzo di amministrazione di € 49.382,33, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 come maggior disavanzo se raffrontato sia con quello risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2018 di cui alla D.C.C. n. 10 del 15/05/2019, sia con quello risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 ricalcolando correttamente il FCDE senza però considerare contestualmente il FAL". Peraltro, la mancata riapprovazione dei saldi 2017-2018 da parte del Comune risulta coerente con le previsioni della sopravvenuta disposizione di cui all'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto "Milleproroghe"), introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

8. Anticipazioni di liquidità

Al Comune di Pescopennataro risultano erogate, nel 2013, anticipazioni di liquidità pari a euro 144.064,64 (ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, come convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64).

Il Comune negli esercizi 2017-2018 aveva "sterilizzato" l'anticipazione ex art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, avvalendosi dunque di una facoltà venuta meno con la sentenza 4/2020 della Corte costituzionale.

Anche ai fini delle successive verifiche, appare utile riportare, in relazione alle prime dieci annualità oggetto di rimborso, gli importi riferiti alla parte capitale da restituire in apertura di esercizio, alle quote in c/capitale e in c/interessi oggetto di rimborso, nonché al residuo capitale da rimborsare (da accantonare nel risultato di amministrazione) in chiusura di ciascun esercizio, tenuto conto che gli accordi con Cassa Depositi e Prestiti prevedevano, per l'esercizio 2014, una quota di ammortamento solo sulla prima rata dell'anticipazione concessa.

Tab. 18 - Anticipazioni di liquidità Comune di Pescopennataro (Importi in euro)

| ESERCIZIO | CAPITALE 01/01 | QUOTA INTERESSI | QUOTA CAPITALE | QUOTA TOTALE | CAPITALE RESIDUO |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 2014 | 144.064,64 | 2.338,87 | 1.557,00 | 3.895,87 | 142.507,64 |
| 2015 | 142.507,64 | 4.805,01 | 3.139,09 | 7.944,10 | 139.368,55 |
| 2016 | 139.368,55 | 4.699,18 | 3.244,92 | 7.944,10 | 136.123,63 |
| 2017 | 136.123,63 | 4.589,80 | 3.354,30 | 7.944,10 | 132.769,33 |
| 2018 | 132.769,33 | 4.476,72 | 3.467,38 | 7.944,10 | 129.301,95 |
| 2019 | 129.301,95 | 4.359,83 | 3.584,27 | 7.944,10 | 125.717,68 |
| 2020 | 125.717,68 | 4.238,99 | 3.705,11 | 7.944,10 | 122.012,57 |
| 2021 | 122.012,57 | 4.114,08 | 3.830,02 | 7.944,10 | 118.182,55 |
| 2022 | 118.182,55 | 3.984,96 | 3.959,14 | 7.944,10 | 114.223,41 |
| 2023 | 114.223,41 | 3.851,49 | 4.092,61 | 7.944,10 | 110.130,80 |

Va premesso che, alla stregua del piano di ammortamento dell'anticipazione, il valore da accantonare nel 2017 sarebbe risultato pari a **euro 132.769,33**, non a euro 128.711,32.

Ciò posto, in sede istruttoria la Sezione, in relazione al rendiconto per l'esercizio 2019, rilevato che nella deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30 giugno 2020 (avente ad oggetto la sua approvazione) si enunciava l'intento di procedere, tra l'altro, al "*ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 49.382,33, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019*", ha chiesto di trasmettere il programma di recupero del saldo negativo emerso nel 2019, se riportato in documento allegato al rendiconto, nonché di illustrare le modalità di calcolo del maggior disavanzo oggetto di ripiano ai sensi dell'articolo 39-ter.

Dai documenti trasmessi dall'Ente risulta che nel 2020 è stato programmato il ripiano di una quota pari a **euro 3.705,11**. In disparte i profili di mancata attendibilità dei saldi di bilancio (cfr. *infra*, paragrafi 9-10), sul punto si osserva che, sul piano formale, il Comune ha correttamente applicato la disciplina delle modalità di ripiano pluriennale del disavanzo 2019 recate dalla disposizione da ultimo citata, introdotta dal Legislatore al fine dichiarato di rendere meno onerosa la fase di recupero dell'eventuale disavanzo emerso in seguito alla sentenza 4/2020 della Corte costituzionale.

Tuttavia, come noto, con la più recente sentenza n. 80, del 29 aprile 2021, la Consulta ha dichiarato incostituzionale anche i commi 2 e 3 dell'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nella parte in cui consentivano il ripiano pluriennale dell'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente (entro determinati limiti quantitativi).

Come appare evidente, il dovere di ottemperare annualmente all'obbligo di accantonamento integrale dei consistenti importi dell'anticipazione di liquidità ancora non restituiti (euro 125.717,68 nel 2019) ha condotto all'emersione di nuovo disavanzo. Se l'impatto del peggioramento del saldo di amministrazione al 31 dicembre 2019 poteva essere fronteggiato dai comuni con l'applicazione delle previsioni del citato articolo 39-ter, il ripiano del disavanzo 2020 – al momento del deposito della presente deliberazione – non può fruire del relativo percorso agevolato, ormai espunto dall'ordinamento in seguito alla ricordata pronuncia della Corte costituzionale. Ne deriva il rischio di forti tensioni negli equilibri dell'Ente in esame, tra l'altro attualmente assoggettato all'obbligo di azzeramento del maggior disavanzo accertato secondo le modalità ordinarie.

Per tali motivi, la Sezione rinvia all'esame dei provvedimenti approvati in esito alla presente deliberazione, con particolare riferimento all'accertamento delle modalità di ripiano del disavanzo emerso.

9. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Comune di Pescopennataro risulta avere accantonato, a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (nel prosieguo, anche FCDE), zero euro nel 2017, euro 47.538,30 nel 2018 ed euro 117.738,72 nel 2019.

Come appare evidente, il valore accantonato nel rendiconto 2017 non avrebbe potuto risultare pari a zero. Infatti, pur ricorrendo alla facoltà di sterilizzazione, il Comune avrebbe dovuto previamente determinare il FCDE da iscrivere nel prospetto dimostrativo, procedendo poi alla verifica della sua eventuale "capienza" ai fini dell'eventuale accantonamento della residua anticipazione di liquidità. L'errore non ha, peraltro, impattato sul saldo di amministrazione, salva l'errata quantificazione del fondo anticipazione di liquidità dell'esercizio (cfr. *supra*, par. 8).

In sede istruttoria è stata chiesta, inoltre, la trasmissione del prospetto analitico di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità per gli esercizi 2018 e 2019.

Con riferimento al FCDE 2018, il Comune ha trasmesso un prospetto da cui emerge un FCDE determinato in euro 166.512,53 (anche al netto della sterilizzazione del FAL, ancora consentita in chiusura di tale esercizio, ne consegue un mancato accantonamento nel relativo rendiconto pari a euro 37.210,58).

Dall'analisi del prospetto relativo al 2019 (e applicando il metodo A, di regola più favorevole al Comune), in sede di deferimento era stato evidenziato che il FCDE appariva da quantificare in euro 174.028,13, a fronte del citato accantonamento pari a euro 117.738,72. Il Comune, nelle controdeduzioni presentate in vista dell'adunanza pubblica, ha precisato che "nel calcolo non sono stati oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L'Ente, in riscontro ai chiarimenti istruttori di Aprile 2021, ha trasmesso il dettaglio di calcolo errato (non utilizzato all'epoca a causa di errori nelle variazioni di esigibilità riportate dal sistema nel corso degli anni) in luogo di quello corretto che si trasmette con l'ALLEGATO 2, per un importo pari ad euro 117.738,72", accantonato nel rendiconto.

Tuttavia, l'esame del nuovo prospetto trasmesso non conferma le conclusioni dell'Ente. In primo luogo, l'importo ivi indicato a titolo di FCDE (euro 159.191,03) in taluni casi - capitoli 92 e 122 - risulta ridotto con l'apparente richiamo ai valori dei residui attivi alla data del rendiconto inferiori al fondo; in altri casi - capitoli 11/2, 81 e 77 - il fondo è azzerato in ragione

della segnalata *“scadenza del pagamento entro il termine previsto per l’approvazione del rendiconto”*; il FCDE calcolato sul capitolo 10 è ridotto ricorrendo alla seguente, incongrua causale: *“media tra residui e incassi come da relazione Edeltributi”*. Si aggiunge che nel prospetto trasmesso il fondo non risulta comunque calcolato – in assenza dei dovuti chiarimenti – sui capitoli 17/2, 18, 29, 29/1 e 78, sebbene sugli stessi risultino conservati residui attivi alla data del 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, allo stato deve rilevarsi la necessità che il Comune provveda al corretto calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in applicazione dei principi contabili che ne disciplinano la quantificazione.

10. Accantonamenti a titolo di fondo contenzioso

Nei rendiconti 2017-2018 è mancato ogni accantonamento a titolo di fondo contenzioso. Al predetto titolo, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019 è stata inserita l’esigua somma di euro 3.249,26.

In sede istruttoria sono state chieste informazioni relative ai contenziosi in corso al 31 dicembre dei riferiti esercizi, cui è seguita la nota di riscontro prot. n. 710, del 9 aprile 2021, con la quale il Sindaco p.t. ha comunicato che è in corso, *“con non poche difficoltà”*, la ricostruzione dello stato dei contenziosi in essere, mancando all’atto dell’insediamento dell’Amministrazione *“un quadro generale completo in termini di incarichi e importi (corrisposti e da corrispondere)”*. Ha aggiunto che *“I contenziosi sono stati tutti avviati antecedentemente all’anno 2014”*.

Ciò posto, come noto, con riferimento alla quantificazione della somma da accantonare, giova ricordare che il paragrafo 5.2, lett. h) dell’allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, stabilisce tra l’altro che *“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. [...] L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”*.

Orbene, né gli atti allegati ai rendiconti in esame né le controdeduzioni pervenute recano elementi informativi idonei a consentire di valutare la congruità degli accantonamenti.

In esito al deferimento dell'Ente in pubblica adunanza anche con riferimento al punto in esame, con le ulteriori controdeduzioni il Comune ha confermato quanto già comunicato, aggiungendo che in data 21 aprile 2021 la Giunta comunale, con atto n. 25, ha approvato lo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, dal cui prospetto dimostrativo si evince un accantonamento a fondo contenzioso di euro 27.000,00. Inoltre, fermo che *"l'Ente valuterà, se del caso, un maggiore accantonamento a titolo di fondo contenzioso"*, il bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio comunale in data 31 maggio 2021, prevede lo stanziamento a titolo di fondo contenzioso di euro 32.000,00.

Solo nel corso della pubblica adunanza, in sede di contestazione dell'assenza dei dovuti accantonamenti, i rappresentanti del Comune hanno chiarito che l'Ente risulta coinvolto in risalenti contenziosi per importi particolarmente rilevanti, di cui l'Amministrazione p.t. intende ricostruire l'esatta portata anche mediante specifiche richieste di informazioni ai difensori a suo tempo destinatari degli incarichi di difesa.

Tra gli altri, l'Ente risulterebbe interessato da un contenzioso risalente alle opere finalizzate alla realizzazione di un impianto di imbottigliamento delle acque minerali di una sorgente ricadente nel territorio comunale, finanziato dalla Regione, non utilizzabile per mancato completamento dei lavori. L'annosa vicenda ha interessato anche la Procura erariale e ha condotto alla sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Molise 26 ottobre 2011, n. 141, di condanna dei convenuti al pagamento di somme cospicue, poi riformata dalla Sezione Terza Giurisdizionale d'Appello con la sentenza 577/2016.

Ciò posto, la positiva attività riferita, volta alla ricognizione dei contenziosi in corso e alla loro doverosa considerazione nelle risultanze contabili dell'Ente, segue una condotta connotata da particolare gravità nell'elaborazione dei pregressi rendiconti: la mancata evidenziazione di tali poste contabili mediante gli opportuni accantonamenti appare oggettivamente non giustificabile, in ragione dell'inosservanza degli elementari principi di veridicità e attendibilità del bilancio (inteso come *"bene pubblico"* funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla loro destinazione a beneficio della collettività amministrata). La carente contabilizzazione dei rischi connessi al contenzioso in corso espone, tra l'altro, il Comune agli effetti di sopravvenute pronunce sfavorevoli e integra possibili responsabilità degli amministratori che non operino con tempestività al fine di scongiurare il deterioramento degli equilibri di bilancio (cfr., ad es., art. 248, comma 5, TUEL).

Si aggiunge che nel bilancio comunale risultano assenti poste passive connesse agli incarichi affidati per la difesa dell'Ente.

Orbene, come chiarito da questa Sezione (cfr. deliberazione 35/2021/PAR) l'assoggettamento dei contratti di patrocinio alle ordinarie regole contabili in materia di previo impegno di spesa è inequivocabilmente confermato dalle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (par. 5.2, lett. g), secondo cui *“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.”*. Inoltre, *“In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.”*. [...] ***“Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni”*** (enfasi aggiunta). Il testo del paragrafo 5.2, lett. g) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 chiarisce, dunque, che anche in relazione agli atti di conferimento di incarico: a) è necessario procedere agli impegni di spesa (che presuppongono un accordo sul compenso); b) le imputazioni contabili sono connesse anche al contenuto del contratto di incarico, che occorre sottoscrivere; c) ad evitare la formazione di debiti fuori bilancio, sono prescritte specifiche regole di *“condotta contabile”*.

L'attuale pretermissione di ogni registrazione contabile riferita ai citati incarichi espone, anche per il profilo in esame, il Comune al rischio di sopravvenienze passive da ricondurre a bilancio con aggravii di spesa e connesse responsabilità, nonché a ulteriori fattori di perturbazione degli equilibri economico-finanziari.

Appare pertanto urgente che il Comune di Pescopennataro: a) completi quanto prima la ricognizione dei contenziosi pendenti e del relativo valore, provvedendo a quantificare il rischio di soccombenza con l'ausilio delle indicazioni dei difensori incaricati; b) definisca la spesa connessa agli incarichi di difesa conferiti, provvedendo a disciplinare i relativi rapporti economici al fine di scongiurare fattispecie di debito fuori bilancio.

Gli esiti della ricognizione saranno dettagliatamente comunicati alla Sezione.

11. Conclusioni.

Le attività istruttorie tendenti alla verifica dell'andamento della gestione finanziaria del Comune di Pescopennataro al 31 dicembre degli esercizi 2017, 2018 e 2019 hanno evidenziato criticità afferenti, in primo luogo, alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione.

È emersa, inoltre, la necessità di determinare un congruo importo da accantonare nei rendiconti a titolo di fondo contenzioso e di rilevare gli oneri derivanti dal conferimento dei relativi incarichi.

Nel corso dell'istruttoria relativa ai rendiconti in esame sono emersi, come sopra illustrato, elementi di prova idonei a concludere che il Comune, anche negli esercizi 2017-2018, presentava disavanzi rimasti finora sommersi. L'eventuale mancata considerazione di tali condizioni di disavanzo rischierebbe di imporre all'Ente obblighi di recupero pari all'intero valore negativo accertato, non limitandoli – come sarebbe risultato possibile nel caso di corretto governo, da parte del Comune, della disciplina contabile in sede di approvazione dei relativi rendiconti – al mero ripiano dell'eventuale maggior disavanzo rispetto al valore-obiettivo previsto dal cronoprogramma conseguente al riaccertamento straordinario. Tra l'altro, gli obblighi di assorbimento del disavanzo sarebbero assoggettati, allo stato, al termine triennale previsto dall'articolo 188 TUEL, non consentendo di beneficiare del residuo arco temporale di cui al trentennio previsto dalla disciplina in materia di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle osservazioni che precedono, la Sezione accerta la necessità che il Comune provveda con le opportune modifiche ai documenti di rendiconto, mediante variazioni limitate all'eliminazione delle irregolarità e alla rideterminazione dei saldi riportati nei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, da estendere ai rendiconti degli esercizi successivi se già approvati.

Dovranno conseguentemente essere aggiornati i dati confluiti in BDAP.

Il Comune provvederà, quindi, ad assumere i provvedimenti necessari al ripiano del disavanzo emerso tenendo conto, a tal fine, delle previsioni contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 (*"Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011."*) e nel paragrafo 9.2.26 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Molise, nel concludere l'esame di legittimità e regolarità sulla gestione finanziaria e contabile del Comune di Pescopennataro al 31 dicembre 2019, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi rendiconti:

ACCERTA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 148-*bis*, comma 3, del TUEL e 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 le seguenti criticità:

- 1 - criticità nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2 - assenza di accantonamenti a titolo di fondo contenzioso;
- 3 - mancati impegni di spesa per oneri connessi agli incarichi legali conferiti;

DISPONE

che il Comune di Pescopennataro provveda ad adottare, **entro sessanta giorni** dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, le rettifiche dei dati contabili mediante l'approvazione delle pertinenti modifiche dei documenti di bilancio, con variazioni limitate all'eliminazione delle irregolarità e alla rideterminazione dei saldi riportati nei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, nonché alla conseguente correzione dei valori inseriti nella BDAP, **trasmettendo alla Sezione i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 148-*bis*, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;**

RACCOMANDA

il puntuale rispetto della normativa contabile, che trova fondamento nei principi enunciati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché l'adempimento dell'obbligo di comunicare alla Sezione i risultati della ricognizione dei contenziosi pendenti e dei relativi oneri per incarichi legali;

INVITA

l'organo di revisione alla puntuale vigilanza sulla legittimità e regolarità contabile della gestione dell'Ente, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Si rammenta, infine, all'Ente l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito *internet* - sezione "*Amministrazione trasparente*" del Comune di Pescopennataro, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Consiglio comunale, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Pescopennataro.

Così deciso nella Camera di consiglio, svolta mediante collegamento da remoto, seguita all'Adunanza pubblica del 7 giugno 2021.

L'estensore
(Domenico Cerqua)

Il Presidente
(Lucilla Valente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE SEGRETERIA ISTITUZIONALE
(dott. Davide Sabato)